



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche

Approvato con Delibera di CC n. 38 del 23/03/2011

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – D.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8/8570 L.R.
Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 - Decreto Legislativo 26 marzo.2010, n. 59 –
D.g.r. 22 dicembre 2010, n. 9/1062)

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

ART. 1 Oggetto, riferimenti normativi e definizioni

Capo II Attività di commercio su aree pubbliche

ART. 2 Forme di esercizio dell'attività

ART. 3 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

ART. 4 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

ART. 5 Subingresso

ART. 6 Carta d'esercizio

ART. 7 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

ART. 8 Modalità di vendita

ART. 9 Divieti

ART. 10 Disposizioni particolari

TITOLO II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I – Aree mercatali

ART. 11 Ubicazione del mercato

ART. 12 Orario

ART. 13 Verifica delle presenze

ART. 14 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti

ART. 15 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato

ART. 16 Spostamento temporaneo del mercato

ART. 17 Modificazione del posteggio

Capo II - Fiere

ART. 18 Istituzione delle fiere

ART. 19 Assegnazione dei posteggi nelle fiere

ART. 20 Domanda di assegnazione di posteggio nelle fiere

Capo III – Posteggi isolati

ART. 21 Istituzione e assegnazione dei posteggi

Capo IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

ART. 22 Disposizioni per i commercianti itineranti

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 23 Canone di occupazione di suolo pubblico

ART. 24 Norme igienico-sanitarie

ART. 25 Pubblicità dei prezzi

ART. 26 Sanzioni

ART. 27 Entrata in vigore

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Capo I – Disposizioni generali

ART. 1 – OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 27, comma 1, lett. 1 d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come D.Lgs. 114/98), alla D.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8/8570 (di seguito indicato come D.g.r. 8/8570), alla L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (di seguito indicata come L.R. 6/10) - Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 (di seguito indicato come D.Lgs. 59/2010), D.g.r. 22 dicembre 2010, n. 9/1062 (di seguito indicato come D.g.r. 9/1062) e ai provvedimenti a queste collegati.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
- c) per posteggio, la parte di area della quale il comune abbia la disponibilità, concessa in uso al operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
- d) per mercato, l'area di cui il comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più tutti i giorni della settimana o del mese;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e comunque con frequenza diversa da quella dei mercati (uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese), sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- f) per posteggi isolati, le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 3 posteggi, destinate all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;

- g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
- h) per spunta, il complesso della attività giornaliera di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo di prodotti acquistati;

Capo II – Attività di commercio su aree pubbliche

ART. 2 FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione della iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse, possono essere stabilite:

- a) i giorni e lo svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.

3. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune nel quale il richiedente intende avviare la propria attività; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita a domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone, di capitale o cooperative regolarmente costituite in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, D.Lgs. 59/2010; tale autorizzazione abilita ad esercitare senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita, su aree pubbliche, di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'una e l'altra attività.

7. Salvo proroga per comprovata necessità, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione l'operatore dovrà iniziare l'attività, trasmettendo allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, il modulo DIAP + schede 4 e 5 (solo alimentari) e la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 4 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 71, D.Lgs. 59/2010;

c) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio per il medesimo mercato;

d) la denominazione del mercato, giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;

e) il settore o i settori merceologici.

3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- 1) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo sul mercato;
- 2) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20 comma 9 della L.R. 6/2010;
- 3) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 4) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.
5. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile si pronuncia entro i successivi 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.
6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, decorsi 30 gg. dalla pubblicazione della stessa;
7. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune nel quale il richiedente intende avviare la propria attività.
8. In caso di domande presentate a Comune diverso da quello di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. dal ricevimento.
9. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010;
 - c) il settore o i settori merceologici di attività;
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
10. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
11. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.
12. L'Ufficio è tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.

ART. 5 SUBINGRESSO

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune, nel quale il richiedente intende avviare la propria attività.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione di subingresso al Comune. Il Funzionario Responsabile può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.
3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
4. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 71, D.Lgs. 59/2010;
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato
o di non possedere altra autorizzazione per il commercio in forma itinerante
;
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

ART. 6 – CARTA D' ESERCIZIO E ATTESTAZIONE

1. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, l'operatore su aree pubbliche, utilizzando apposita modulistica, autocertifica gli elementi di identificazione personale ed i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.
2. Detta autocertificazione costituisce la carta d'esercizio ed ha un finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza unitamente alla carta d'esercizio.
3. La carta d'esercizio deve essere compilata direttamente dall'operatore o anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. La stessa deve essere valicata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui è svolta l'attività.
4. Ogni aggiornamento della carta d'esercizio deve essere effettuata entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
5. L'attestazione è un documento che deve contenere la certificazione di assolvimento da parte dell'operatore, degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. Può essere compilata e firmata dal Funzionario di uno dei Comuni sede dell'attività su aree pubbliche o da associazioni di categoria, dopo aver verificato che l'operatore sia in regola con gli adempimenti previsti:
 - amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro imprese presso la CCIAA;
 - fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa;previdenziali e assistenziali, deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta.

ART. 7 REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, i dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 8 MODALITA' DI VENDITA

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.
2. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della documentazione comprovante l'idoneità alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.

ART. 9 DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non i recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento del T.U.L.P.S..

ART. 10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tassa.

TITOLO II
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I – Aree mercatali

ART. 11 UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In Sannazzaro de' Burgondi settimanalmente i mercati si tengono nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo dei mercati stessi, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
 - un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
 - un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 12; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
 - un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 12 ORARIO

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 07.30.
2. Gli operatori che utilizzano autobanchi devono occupare il proprio posteggio entro le ore 07.20.
3. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
4. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 08.00. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13.30.
5. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.
6. L'annotazione della mancata presenza verrà effettuata, decorso l'orario previsto fissato dal comma 1, sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di

tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

8. In caso di edizioni straordinarie del mercato, il Sindaco potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite compreso tra le ore 05.00 e le ore 24.00.

ART. 13 VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dopo mezz'ora dal termine indicato dal comma 1 dell'art. 11 del presente Regolamento.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

ART. 14 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, D.Lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente, per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nel mercato;
- b) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria della spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come risultante dal Registro delle Imprese.

2. La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare. L'aggiornamento consiste nella cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano registrato almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

3. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori

in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare, mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

4. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), DLgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta se sarà allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.

5. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

ART. 15 SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato, di cui al presente Regolamento, possono essere disposti dal Comune, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.

2. In caso di riduzione del numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di un graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:

- a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alla

merceologia alimentare

o non alimentare e al tipo di attrezzature di vendita.

4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato, con idonee modalità, non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

ART. 16 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

1. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentono lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera, verrà disposto il recupero del mercato in altra data (art. 8 D.g.r. 8/8570)

2. Per trasferimento temporaneo, in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a 4 mesi.

3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato, con idonee modalità, non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico-sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

ART. 17 MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare, in caso di accoglimento dell'istanza.

2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte, qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml, una superficie complessiva minore di 35 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,5 ml, ovvero alle diverse dimensioni che la Giunta Regionale stabilirà per i posteggi nei mercati di nuova istituzione.

6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

Capo II - Fiere

ART. 18 ISTITUZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:

a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;

b) gli orari della fiera;

c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;

d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc...) relativa al funzionamento della fiera stessa.

3. Se non diversamente disciplinato, nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

ART. 19 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione dei posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.

A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio.

Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

ART. 20 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il periodo determinato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della fiera.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;
 - c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
 - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
 - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
 - f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.
3. Il posteggio nella singola fiera è assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
 - b) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

Capo III – Posteggi isolati

ART. 21 ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni ed il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;

- c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
- d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc....) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

Capo IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

ART. 22 DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 114/98 o dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, nella Regione nella quale si trova il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro 500 ml dall'area di mercato o fiera individuate nelle delibere di cui all'art. 2.
5. Il commercio ambulante itinerante può essere limitato e escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale.
6. Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti per il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico-sanitario o pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
8. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di funghi freschi allo stato sfuso; i molluschi bivalvi vivi possono essere venduti solo alle condizioni di cui all'art. 6 comma 1 lettera d) della stessa Ordinanza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 23 CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Gli Organi competenti, ai sensi delle vigenti leggi, determinano la misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone di concessione di posteggio del mercato, sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia, sentiti i soggetti i rappresentanti delle associazioni di consumatori e utenti e rappresentanti delle imprese di commercio su aree pubbliche.
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso semestralmente dall'ufficio comunale competente o dalla ditta concessionaria del servizio.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una sopratassa pari al 20% della tassa omessa o del maggiore importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 giorni, la sopratassa è ridotta al 10%.
4. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta.

ART. 24 NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili ed dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e eventuali successive modificazioni.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.
4. I servizi igienici al servizio degli operatori e degli acquirenti sono ubicati nella sede del Palazzo Comunale sito in Via Cavour civ. 18 e presso l'ex sede del Comando di Polizia Locale in P.za Palestro civ. 1.

ART. 25 PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

ART. 26 SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 5 L.R. 6/2010 è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione prescritta;
- b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
- c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28, D.Lgs. 114/98.

2. Non può, comunque, essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.

3. Ai sensi dell'art. 27 c. 6 della L.R. 6/2010 sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e delle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

4. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 comma 7 della L.R. 6/2010.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare);

- c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;

- d) qualora il titolare perda i requisiti di cui all'art. 71, D.Lgs. 59/2010, ovvero sia venuto meno all'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle normative vigenti, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;

- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare;

- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di

- quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

6. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte la medesima violazione in un anno, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione), ai

sensi dell'art. 27, comma 1 e 2 e 3 L.R. 6/2010, l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg. di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;

c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.